

VALUTAZIONI DEL WWF ITALIA SUL DECRETO LEGGE SUL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Localizzazione e procedure di validazione e valutazione del sito

- Con l'art. 1, comma 1, individua il sito di Scanzano jonico, come deposito nazionale, "in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno"
- All'art. 2, comma 1, lettera a) si stabilisce che tra i compiti del Commissario straordinario, nominato per "l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessarie per la realizzazione del Deposito nazionale, anche in deroga alla normativa vigente", ci sia quello della validazione del sito individuato dall'art. 1
- Nella relazione introduttiva al provvedimento viene specificato che "tale soluzione va validata sotto il profilo geologico, idrologico, geomeccanico, avvalendosi anche dell'esperienza dei progettisti che hanno proceduto alla costruzione di siti geologicamente analoghi in paesi stranieri". Visto che si tratta di un deposito costruito a 800 metri di profondità viene da domandarsi sulla base di quali studi sia stato scelto il sito, visto che tutti gli accertamenti inerenti ad un'opera nel sottosuolo devono ancora essere validati;
- E anche la VIA è soltanto una compatibilizzazione ex post dell'unica localizzazione individuata e proposta, e così come già per la legge obiettivo e per lo sblocca centrali si dichiara l'"opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente", da completare non oltre il 31/12/2008 e si stabilisce (art. 1, commi 2 e 3) che per la sua progettazione e costruzione vengano applicate le procedure semplificate e accelerate della Legge Obiettivo (L. n. 443/2001) e del Decreto legislativo attuativo (D.Lgs. n. 190/2002)
- Vengono solo formalmente e vuotamente (all'art. 2, comma 2) "fatte salve le competenze" dell'APAT (non precisando quali e quali in fasi) riguardo all'istruttoria, progettazione e affidamento

Nella sostanza non c'è alcun organismo terzo che abbia sinora validato il progetto su aspetti fondamentali quali quelli geologici, idrologici e geomeccanici, ma dopo l'individuazione governativa il supercommissario può procedere comunque alla progettazione e costruzione nell'unico sito individuato (senza l'ineludibile comparazione prevista dalla VIA ordinaria), anche in deroga alle normative vigenti, e comunque applicando per la VIA le procedure semplificate della Legge Obiettivo.

La natura del deposito

- Il Deposito nazionale è "opera di difesa militare di proprietà dello Stato" (art. 1, comma 1)
- Nell'area del Deposito nazionale, cui vengono destinate le scorie di terza categoria più radioattive, vengono localizzate anche strutture temporanee, per i rifiuti contaminati di seconda categoria (art. 1 e 2)

- La costruzione del Deposito e delle strutture temporanee sono finanziate da SOGIN SpA attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi (art. 1, comma 4)
- La gestione definitiva del Deposito nazionale “è affidata in concessione”.
- Il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi (...) anche al fine di trasformarli in manufatti certificati può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza” (art. 3)

Quindi, riassumendo, si tratta di un deposito classificato come opera di difesa militare di proprietà dello Stato per lo stoccaggio definitivo dove si svolgono anche attività di deposito temporaneo, nonché l'eventuale trattamento di materiali certificati (a quanto si deduce), la cui gestione viene data in concessione? Nella sostanza, è formalmente sotto il regime speciale militare, ma in quel luogo si può fare anche business affidato a una SpA, fuori di ogni controllo.

Il ruolo di SOGIN

- Nella sostanza il Commissario straordinario, affida la progettazione e la costruzione (art. 1, commi 2 e 4), nonché – c'è da scommetterlo - la concessione, del deposito alla SOGIN SpA, anche se questo non viene esplicitato. Non solo per superare l'emergenza nucleare ma per impiantare un'attività remunerativa di trattamento e alienazione dei materiali radioattivi (come specificato anche nel cosiddetto DDL Marzano di riordino del settore energetico)

Quindi il Commissario straordinario affida a una SpA ex ENEL commissariata dal Governo, che ha come presidente un ex militare il generale Carlo Jean (Ordinanza del 7 marzo 2003 n. 3267) la progettazione e la costruzione (e quasi certamente la futura concessione) del deposito e delle strutture temporanee. Una SpA in cui siede con il titolo di vicepresidente il capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente Paolo Togni (Ordinanza 1/2003 del 21/3/2003)

Finanziamenti

- La progettazione e la costruzione del Deposito sono a carico della SOGIN, senza oneri a carico dello Stato, che ricava le risorse finanziarie dai prezzi e dalle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi (art. 1, comma 4), da qui la conferma indiretta della concessione
- Lo Stato invece fornisce le risorse per misure compensative per “i vincoli drizzanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale” e per finanziare “una campagna di informazione sulla gestione in sicurezza di rifiuti radioattivi” (art. 4, commi 1 e 2)
- A questi scopi vengono destinati 500 mila euro nel 2003 e 2 milioni e 250 mila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (art. 5, comma 1)
- Inoltre viene finanziata sempre dallo Stato la “struttura di supporto” al Commissario straordinario, di cui all'art. 2, comma 3, con 50 mila euro per il 2003 e 300 mila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005